

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 942)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PINTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MARZO 1973

Modifica alla legge 28 marzo 1968, n. 416, concernente indennità di rischio da radiazione per i tecnici di radiologia medica

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto la legge 28 marzo 1968, n. 416, ha, opportunamente e giustamente, previsto, a favore dei tecnici di radiologia medica, una indennità di « rischio da radiazione » nella misura unica mensile di lire 30.000. La legge contiene, peraltro, una lacuna che motivi di giustizia impongono di colmare. Infatti nel provvedimento non è disposta la « pensionabilità » della indennità di rischio.

Orbene, considerata la natura della indennità che mira a compensare la peculiarità ed il rischio delle funzioni svolte dai tecnici di radiologia medica, appare necessario, sotto il profilo giuridico ed umano, stabilire la pensionabilità del compenso mensile di lire 30.000.

D'altro canto esistono anche motivi di equità che impongono l'allineamento dei tecnici di radiologia medica con altre similari categorie di dipendenti ai fini di evitare una sperequazione che suonerebbe ingiustizia per i primi. Basti considerare che la legge 30 giugno 1971, n. 518, che ha istituito una speciale indennità di rischio per il personale sanitario ausiliario dipendente da Enti che gestiscono forme obbligatorie di assicurazione sociale e dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, ha previsto, all'articolo 6, la « pensionabilità » della indennità.

Per le suesposte ragioni chiediamo di esaminare ed approvare il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

L'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, numero 416, è modificato come segue:

« A favore dei tecnici di radiologia medica che alle dipendenze o per conto di qualsiasi amministrazione pubblica o privata esplicano detta mansione, è istituita una indennità di « rischio da radiazione » nella misura unica mensile di lire 30.000. Tale indennità, per i tecnici radiologi dipendenti da amministrazioni dello Stato, non è cumulabile con altre eventualmente fruite a titolo di lavoro nocivo o per profilassi.

La indennità stessa è pensionabile ».